



## COMUNE DI LOSONE

### **Messaggio municipale no. 070 al Consiglio comunale di Losone:**

#### **Regolamento concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del Comune di Losone**

Losone, 19 agosto 2014

Commissione designata: Commissione della legislazione

Egregio signor Presidente,  
Egregi signori Consiglieri,

con il presente messaggio il Municipio sottopone al Consiglio comunale per esame e approvazione il progetto del nuovo Regolamento concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del Comune di Losone.

#### **1. Aspetti generali**

Negli anni precedenti, in assenza di giurisprudenza non era chiaro se per l'installazione di impianti di videosorveglianza occorresse necessariamente adottare una legge in senso formale sottoposta a referendum (regolamento comunale) o una normativa di rango inferiore (ordinanza municipale).

In questo senso, con ris. no. 7563 del 3 febbraio 2004 il Municipio aveva emanato un'Ordinanza municipale concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del Comune di Losone.

In seguito, il Tribunale federale ha chiarito che la videosorveglianza a scopo dissuasivo può ledere in modo grave i diritti fondamentali delle persone per cui la base giuridica che la contempla deve essere di rango formale, ossia una disposizione in un regolamento comunale esistente oppure in un regolamento comunale ad hoc emanata dall'organo legislativo suffragata dal consenso democratico (diritto di referendum).

I Comuni, nell'ambito della loro competenza residua, rimangono competenti in materia di videosorveglianza e, se intenzionati ad applicarla sul proprio territorio giurisdizionale, devono quindi dotarsi di una specifica base giuridica formale.

La videosorveglianza dissuasiva interessa una cerchia indeterminata di persone ed è volta a prevenire fatti illegali e a garantire la sicurezza e l'ordine pubblico, consentendo l'identificazione di persone, per esempio nelle strade e piazze pubbliche, nelle isole ecologiche, all'ingresso e all'interno di stabili pubblici.

La visualizzazione sottoforma di immagini e suoni relativi a persone fisiche o che consente di identificarle (poco importa se direttamente o indirettamente), come nel caso della videosorveglianza dissuasiva, costituisce a tutti gli effetti una raccolta di dati e di conseguenza una loro elaborazione ai sensi della Legge sulla protezione dei dati personali (LPDP).

L'esigenza di tutela della personalità si traduce quindi, nell'ambito della videosorveglianza dissuasiva, nell'esigenza di una base legale che ne regoli la loro raccolta ed elaborazione.

I dati personali possono essere quindi elaborati soltanto qualora esista una base legale o se l'elaborazione serve all'adempimento di un compito legale (principio della legalità, art. 6 cpv. 1 LPDP).

L'acquisizione e la conservazione di materiale di identificazione può in effetti configurare un'ingerenza nella sfera privata dell'individuo.

La necessità di adottare un regolamento comunale nell'ottica di una sufficiente e consona base legale per l'implementazione del sistema di videosorveglianza è stata ribadita recentemente a tutti i Comuni dall'Incaricato cantonale della protezione dei dati e dalla Sezione degli enti locali.

## **2. La necessità della videosorveglianza**

Da tempo si fanno sempre più frequenti i casi di effrazione, danneggiamenti, reati contro la persona ed i beni perpetrati da non meno precisati malintenzionati che si consumano in luoghi pubblici.

La mancanza di testi, nonché di sufficiente personale di sorveglianza, rende spesso impossibile identificare i colpevoli di tali reati e prevenire il manifestarsi di nuove effrazioni.

Gli atti vandalici perpetrati negli ultimi anni nel Cantone hanno portato alla ribalta il tema della videosorveglianza degli spazi pubblici e sollevato il delicato quesito dell'esigenza di una base legale per regolamentare l'installazione di videocamere sul suolo pubblico.

Attualmente quasi 60 enti locali del Cantone Ticino si sono dotati di un regolamento specifico adottato dal Legislativo comunale.

Per il Comune di Losone risulta attualmente particolarmente necessaria la videosorveglianza delle isole ecologiche poiché, purtroppo, una parte dell'utenza (poca) non rispetta le disposizioni relative al deposito e smaltimento dei rifiuti.

## **3. Forma della base legale scelta**

Allo scopo di garantire una corretta tutela del cittadino in materia di protezione dei dati, il Municipio ha quindi optato per la forma di base legale più garantista, ossia una legge in senso formale emanata dall'organo legislativo e suffragata dal consenso democratico (diritto di referendum), che disciplini la materia perlomeno nei suoi elementi essenziali.

Secondo quest'impostazione il Municipio ha quindi ritenuto di fare confluire il principio della videosorveglianza, finora codificato nell'Ordinanza municipale del 2004, in un apposito Regolamento.

## **4. Il nuovo Regolamento**

In caso di restrizione grave dei diritti fondamentali, la base legale che regge la videosorveglianza dev'essere sufficientemente trasparente e precisa e indicare almeno gli elementi seguenti, riservata una loro puntualizzazione in sede di normativa d'applicazione:

- lo scopo della videosorveglianza,
- l'organo responsabile dell'elaborazione dei dati,
- l'oggetto, le modalità e i tempi della videosorveglianza,
- l'indicazione se le riprese sono registrate e, in caso affermativo, la durata della conservazione dei dati,
- chi può utilizzare le videoregistrazioni, a quale scopo, a quali condizioni e in che modalità, anche per quanto riguarda l'eventuale comunicazione delle informazioni a terzi.

La proposta di Regolamento, allegata quale parte integrante del presente messaggio, è già adottata da diversi Comuni ticinesi e tiene conto degli elementi sopra menzionati.

### Principali caratteristiche del nuovo regolamento

Con questo nuovo Regolamento si intende disciplinare l'installazione di videocamere sul territorio del Comune di Losone, regolando il trattamento e la conservazione dei dati personali registrati, da un lato per monitorare il traffico, dall'altro per proteggere la collettività, le infrastrutture pubbliche ed il loro servizio da azioni manifestamente illegali.

La posa e l'uso delle videocamere avverrà ad opera del Municipio nel rispetto dei principi di proporzionalità e di finalità (art. 3 Regolamento sulla videosorveglianza). Tali massime scaturiscono dagli art. 6 e segg. LPDP e 4 e segg. RLPDP.

Nel commisurare la necessità di un sistema di controllo tramite videocamere al grado di rischio va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a reali e concreti pericoli, o per le quali non ricorre un'effettiva esigenza di deterrenza.

L'installazione di un impianto di videosorveglianza presuppone un'analisi preventiva dei rischi e delle misure possibili ed entra in considerazione soltanto se altri mezzi di dissuasione risultano inadeguati ed inefficaci.

Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili.

Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti, quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi; se la loro installazione è invece finalizzata a proteggere la vita, l'integrità fisica o sessuale di persone, la videosorveglianza deve presupporre una possibilità di un intervento in diretta (ad es. posteggi sotterranei).

L'interesse pubblico all'impiego di una videocamera a tutela dei beni di polizia (in particolare il mantenimento dell'ordine, della tranquillità e della sicurezza) va in ogni caso raffrontato all'interesse del privato cittadino di potersi liberamente muovere o di partecipare alla vita sociale in un luogo pubblico senza temere di essere osservato o registrato in modo deliberato.

Allo scopo di evitare e prevenire riferimenti inappropriati alla vita privata dei cittadini dovranno essere adottate misure ed accorgimenti di ordine pratico attinenti all'esercizio concreto della videosorveglianza. Si pensi in particolare alla necessità di informare, mediante avvisi ben leggibili, tutte le persone che entrano nel campo controllato dalle installazioni che in quel luogo si effettua la videosorveglianza. Se inoltre le immagini riprese sono collegate ad un archivio di dati deve essere indicato anche presso chi si può far valere il diritto di accesso. In presenza di più videocamere tale informazione sarà ripetuta (art. 5 Regolamento sulla videosorveglianza, Principio della buona fede e diritto di accesso).

E' possibile registrare le riprese effettuate dalla videosorveglianza e conservarle il tempo strettamente necessario per rilevare eventuali violazioni di legge. Di principio quindi le registrazioni sono cancellate al più tardi dopo 100 ore, a meno che si riferiscano ad un fatto inerente al diritto civile, al diritto amministrativo o al diritto penale e debbano essere conservate fino alla loro comunicazione alle autorità competenti (art. 6 Regolamento sulla videosorveglianza).

Di principio i dati personali registrati non sono comunicati a terze persone. Ciò malgrado, nel caso di procedimenti civili o amministrativi nei quali è parte o coinvolto il Comune di Losone, è possibile trasmettere dei dati personali registrati solo su richiesta delle relative autorità e nella misura in cui ciò è necessario allo svolgimento del procedimento (art. 7 Regolamento sulla videosorveglianza).

La protezione dei dati è assicurata dal Municipio che avrà la facoltà di designare singole persone responsabili o di eventualmente istituire un apposito Servizio comunale (art. 8 Regolamento sulla videosorveglianza). Lo scrivente Municipio prenderà evidentemente, con rigore, tutte le misure adeguate per impedire l'accesso ai locali, per l'uso delle attrezzature e per la visione del materiale contenente i dati personali, da parte di terzi non autorizzati.

## **5. Conclusioni**

Per quanto precede il Municipio invita il Consiglio comunale a voler deliberare:

- 1. È adottato il Regolamento comunale concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del Comune di Losone, allegato quale parte integrante del presente messaggio municipale.**
- 2. Il Regolamento entra in vigore con l'approvazione dell'Autorità cantonale competente.**

Con stima.

### **PER IL MUNICIPIO:**

Il Sindaco:

Il Segretario:

(firmato)

C. Bianda

S. Bay

Allegato:  
progetto Regolamento videosorveglianza



## **Regolamento concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del Comune di Losone**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE DI LOSONE**

visto il messaggio municipale no. 070 del 19.08.2014,  
vista la LOC e le relative norme di applicazione, la Legge cantonale sulla protezione dei dati personali  
nonché le altre disposizioni applicabili in materia,

#### **d e c r e t a:**

#### **Art. 1 Basi legali**

Basi legali del presente Regolamento sono gli art. 186 e segg. della Legge organica comunale e la Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987.

#### **Art. 2 Oggetto e scopo**

<sup>1</sup> Il presente Regolamento disciplina l'installazione di videocamere sul territorio del Comune di Losone, rispettivamente il trattamento e la conservazione dei dati personali registrati allo scopo di monitorare il traffico, nonché per proteggere la collettività, le infrastrutture pubbliche e il loro esercizio dalle azioni illegali.

<sup>2</sup> Il Municipio emana una specifica Ordinanza d'esecuzione in materia.

#### **Art. 3 Utilizzazione e principi**

Il Municipio decide la posa e l'uso di videocamere per il controllo del territorio, rispettivamente del traffico, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di finalità.

#### **Art. 4 Responsabilità**

Il Municipio vigila sull'applicazione e sul rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati. A questo scopo esso può definire uno o più servizi o singole persone responsabili.

#### **Art. 5 Informazione al pubblico**

Le aree soggette a videosorveglianza devono essere adeguatamente segnalate.

#### **Art. 6 Registrazione**

<sup>1</sup> Le riprese effettuate dalla videosorveglianza possono essere registrate e conservate il tempo strettamente necessario, in particolare per rilevare eventuali violazioni di Legge.

Salvo nei casi di cui al seguente capoverso, le registrazioni sono cancellate al più tardi dopo 100 ore.

<sup>2</sup> Se le registrazioni si riferiscono ad un fatto inerente al diritto civile, al diritto amministrativo o al diritto penale possono essere conservate fino alla loro comunicazione alle autorità competenti di cui all'art. 7.

#### **Art. 7 Trasmissione dei dati a terzi**

<sup>1</sup> Di principio i dati personali registrati non sono comunicati a terze persone.

<sup>2</sup> Nel caso di procedimenti civili o amministrativi, nei quali è parte o coinvolto il Comune di Losone, è possibile la trasmissione dei dati personali registrati solo su richiesta delle relative autorità e solo nella misura in cui è necessaria allo svolgimento del procedimento.

Per il perseguimento di reati penali è possibile la trasmissione dei dati registrati su indicazione o richiesta delle autorità competenti.

<sup>3</sup> I dati personali di terzi non interessati dal procedimento sono resi anonimi.

#### **Art. 8 Protezione dei dati**

<sup>1</sup> Il Municipio nomina uno o più responsabili preposti a prendere tutte le misure necessarie ad evitare l'uso abusivo, la distruzione, la perdita accidentale o dolosa dei dati personali e per il trattamento non consentito o non conforme alle finalità delle registrazioni.

<sup>2</sup> Per quanto non esplicitamente previsto dal presente Regolamento, fanno stato le norme della Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987.

#### **Art. 9 Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte della competente autorità cantonale.

\* \* \*

**Adottato dal Consiglio comunale il .**

**Approvato dalla Sezione degli enti locali il .**